



**Notaio  
Giuseppe am  
Trimarchi**

Registrato a Milano DP II  
il 12/09/2019  
n. 26298  
serie 1T  
€ 245,00

N. 22659 REPERTORIO N. 9165 RACCOLTA

----- **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----  
----- **DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA** -----  
----- **"CASSA PREVILINE ASSISTANCE"** -----

----- con sede in Milano, via Andrea Ponti n.8/10 -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno dodici settembre duemiladiciannove -----

----- 12.09.2019 -----

Alle ore dodici minuti cinque.

In Milano, in via U. Visconti di Modrone n.28, presso lo studio le-  
gale RBT. -----

Avanti a me **Dottor Giuseppe Antonio Michele Trimarchi**, No-  
taio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-  
ti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- Dott. Luca Barnaba Barnabò, nato a Treviso il giorno 8 giugno  
1980, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-  
prio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Comi-  
tato di Amministrazione dell'Associazione non riconosciuta deno-  
minata -----

----- **"CASSA PREVILINE ASSISTANCE"** -----

con sede in Milano, via Andrea Ponti n.8/10, ove per la carica do-  
micilia, codice fiscale 97149130151. -----

Il medesimo, cittadino italiano, **della cui identità personale io  
Notaio sono certo**, mi fa richiesta di redigere il verbale dell'As-  
semblea straordinaria degli associati della predetta Associazione  
non riconosciuta, che si riunisce in questo giorno, luogo ed ora, in  
seconda convocazione, per discutere e deliberare sulle materie i-  
scritte al seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

*1. Proposta di fusione per incorporazione di Cassa di Gestioni Assi-  
stenziali Gesass in Cassa Previline Assistance ai sensi del combina-  
to disposto degli artt. 42-bis e 2501 e seguenti c.c.; delibere ine-  
renti e/o conseguenti.* -----

*2. Varie ed eventuali;* -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che ai sensi del  
vigente Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea straordina-  
ria il Richiedente, il quale rileva e fa constare: -----

- che, ai sensi dell'articolo 5 del vigente Statuto, la presente As-  
semblea straordinaria è stata regolarmente convocata; -----

- che l'Assemblea straordinaria in prima convocazione alla data  
dell'11 settembre 2019 è andata deserta; -----

- che è presente il Comitato di Amministrazione in persona del Ri-  
chiedente, Presidente e del Consigliere Marco Boretti - entran-  
bi in loco - mentre è collegata telefonicamente ai sensi di statuto il  
Consigliere Claudia Di Serio. -----

Assente giustificata il Consigliere Maria Concetta Mastroieni, come  
parimenti assente giustificato è il Vice Presidente dott. P. Cavallot-  
ti, dandosi atto che l'attuale composizione del Consiglio è quella  
che risulta dal verbale del giorno 23 luglio 2019; -----



- che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti in persona del Revisore Effettivo Dott. Giovanni Ambrogio, assenti giustificati Roberto Moro Visconti (Presidente) e Matteo Maria Renesto (Sindaco) datosi atto che l'attuale composizione del Collegio è quella che risulta dal verbale del giorno 23 luglio 2019; -----
- che sono presenti, in proprio e/o per delega n. 136 (centotrentasei) associati aventi diritto di voto ai sensi dell'art.5 del vigente statuto sociale, come risulta dal Foglio delle presenze che, debitamente sottoscritto dal richiedente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; -----
- che le relative deleghe sono regolarmente ritirate per essere custodite agli atti dell'Associazione; -----
- che i presenti sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che gli intervenuti possono partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; -----
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto sociale e pertanto la invita a svolgere l'Ordine del Giorno, quale sopra riportato. -----

Prende la parola il Presidente, il quale trattando il primo punto all'Ordine del Giorno ricorda all'Assemblea che la stessa è oggi chiamata a deliberare in merito alla fusione per incorporazione dell'associazione non riconosciuta **"Cassa di Gestioni Assistenziali GESASS" ("GESASS" ovvero "Associazione Incorporanda")** con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, codice fiscale 97192020150 nell'associazione non riconosciuta **"Cassa Previline Assistance ("Previline" ovvero "Associazione Incorporante")**, su progetto predisposto e depositato ai sensi di legge sulla base della situazione patrimoniale aggiornata di GESASS e di Previline alla data del 30 giugno 2019 e quindi, in particolare, ad approvare il Progetto di fusione redatto dall'Organo Amministrativo della qui deliberante Associazione in data 26 luglio 2019, Progetto speculare a quello redatto dall'Organo Amministrativo dell'Associazione incorporanda in data 26 luglio 2019 e debitamente oggetto di pubblicazione in data 1° agosto 2019 sui rispettivi seguenti Siti Internet, -----

----- [www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it) -----

----- [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it) -----

a tale riguardo precisando altresì il presidente : a) che detta pubblicazione è stata adottata, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 2501 ter c.c. , in alternativa forzata alla pubblicazione dei progetti nel registro delle imprese , pubblicità quest'ultima che non era possibile stante (legalmente) la mancata iscrizione delle due associazioni nel registro delle imprese; b) e che, in ogni caso, la suddetta pubblicazione nei siti internet è stata effettuata con modalità tali da garantire sia la sicurezza dei siti medesimi , sia l'autenticità dei documenti che la certezza della da-

ta di pubblicazione possedendo entrambi i siti in parola le caratteristiche tecniche atte a garantire quanto sopra, come risulta dalla dichiarazione resa da Guido Zerbinati (IT Senior Project Manager), che al presente atto si allega sub **"B"**. -----

Il Presidente puntualizza altresì che il progetto, corredato dallo Statuto della Associazione incorporante così come risulterà all'esito della fusione, debitamente firmato dal Richiedente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, fermo restando che detto Progetto è stato depositato anche presso le sedi sociali delle Associazioni coinvolte nella fusione in data 26 luglio 2019 come il Presidente dichiara e conferma. -----

Il Presidente precisa che, come dettagliatamente specificato nel Progetto di fusione, ad esito della fusione, ma non in dipendenza di essa, lo statuto dell'Associazione subirà alcune modifiche che il medesimo procederà ad illustrare ai presenti nel proseguo della presente assemblea. -----

Continuando nella trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone gli elementi salienti del Progetto di fusione incluse le ragioni che rendono opportuno procedere alla fusione proposta. -----

La Fusione rappresenta per gli Associati le medesime soglie di tutela delle precedenti posizioni rispettive e al tempo stesso consente di rendere più efficiente l'attuale gestione di GESASS e PREVILINE creando un'unica entità associativa che è rivolta alla medesima platea di Associati, con le medesime finalità. -----

La creazione di un'unica Associazione permette un'integrazione, una concentrazione ed una razionalizzazione degli scopi associativi e di mantenere saldi e ben rappresentati i principi solidaristici e mutualistici che consentiranno agli Associati di goder maggiormente del benessere collettivo e di una migliore ripartizione dei costi dei servizi e delle spese di gestione. L'operazione di Fusione consente di raggiungere maggiori sinergie sia in termini di convenzionamento e tariffazione delle prestazioni sanitarie, nonché in riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici che possano adeguare e rendere flessibile e maggiormente efficienti la gestione amministrativa, contabile e liquidativa dell'Associazione stessa, armonizzando al tempo stesso anche la governance e la struttura decisionale, evitando in tal modo una replicazione di costi e di gestione che finiscono per pesare unicamente sul rapporto associativo senza alcun beneficio in capo agli Associati. Si è infatti avuto modo di rilevare che l'esistenza di due realtà associative con la medesima platea di associati ed il medesimo scopo non rappresentava più, come era stato in passato, un'utilità di risorse e una differenziazione di prestazioni di assistenza sanitaria in base ai diversi settori merceologici di appartenenza degli Associati, in quanto tali diversità si sono rilevate minime e potranno coerentemente coesistere all'interno di un'unica Associazione. -----

Si rileva infine per una maggior chiarezza descrittiva che l'Associazione Incorporante e l'Associazione Incorporata utilizzano i medesimi provider per la gestione amministrativa, contabile e liquidativa e pertanto potranno essere rivisti i contratti di fornitura dei ser-



vizi secondo criteri di massimizzazione dei servizi e contenimento dei costi. -----

Le Associazioni partecipanti alla fusione non sono sottoposte a procedure concorsuali di qualsiasi natura né, in particolare, si trovano in stato di liquidazione. -----

Proseguendo nella trattazione, il Presidente informa altresì i presenti che: -----

a) ad esito della Fusione, nel rispetto della disciplina relativa alle due associazioni, non si terrà conto dei rispettivi patrimoni ed il rapporto di cambio sarà alla pari, nel senso che ciascun associato della Associazione Incorporanda diverrà titolare di una posizione giuridica nell'Associazione Incorporante di pari valore di quella posseduta nella Associazione Incorporanda e che darà luogo ad una posizione giuridica soggettiva amministrativa e patrimoniale a beneficio di ciascun associato quale risulta esattamente dallo Statuto allegato al Progetto di Fusione. -----

b) ai sensi dell'articolo 2504 bis, secondo comma, c.c. la data in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione sarà quella dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis c.c. qui non effettuabile o da quella diversa data che verrà indicata nell'atto di fusione; -----

c) le Associazioni partecipanti alla fusione hanno esercizio coincidente con l'anno solare e le operazioni della Associazione incorporanda saranno imputate al bilancio della Associazione incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto. -----

Ai fini contabili e fiscali e segnatamente per quanto previsto dall'art. 2504 bis, terzo comma del codice civile e dall'art. 172 del Testo Unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la fusione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto; -----

f) non esistono categorie di Associati per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato; -----

g) non è previsto alcun vantaggio particolare in favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione; -----

h) ai sensi dell'articolo 2501 septies c.c. sono stati depositati, a far data dal giorno 26 luglio 2019 presso le sedi delle Associazioni coinvolte nella fusione i seguenti documenti: -----

1. il Progetto di fusione; -----
2. i bilanci degli ultimi tre esercizi e, quindi, degli esercizi 2016, 2017 e 2018 delle Associazioni partecipanti alla fusione; -----
- 3) le relazioni degli organi amministrativi di cui all'art. 2501-quinquies Codice Civile; -----
- 4) le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater c.c. riferite alla data del 30 giugno 2019. -----

Ribadendosi che i medesimi documenti sono stati anche oggetto di pubblicazione nei già citati siti internet [www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it) e [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it). -----

Il Presidente informa infine i presenti che, ai fini della corretta os-



servanza della vigente normativa in materia di opposizione dei creditori, il presente atto, oltre ad essere oggetto di integrale pubblicazione sui già citati siti internet della Associazioni coinvolte, sarà anche notificato ai creditori di ciascuna di esse risultanti alla data di pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501 ter c.c., data corrispondente a quella di pubblicazione del Progetto di Fusione sui citati siti internet. -----

L'elenco dei detti creditori, debitamente sottoscritto dal richiedente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "D". -----

Terminata la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente procede all'illustrazione delle diffuse ma non rilevanti modifiche allo statuto sociale contenute nel testo già allegato al più volte citato Progetto di Fusione. -----

L'Assemblea Straordinaria degli associati, udita l'esposizione del Presidente ed il parere favorevole dei Revisori, all'unanimità dei presenti come da foglio presenze sub "A" allegato, nessun astenuto nessun contrario -----

#### ----- **DELIBERA** -----

a) di approvare il Progetto di fusione redatto dall'Organo Amministrativo della qui deliberante Associazione in data 26 luglio 2019, Progetto speculare a quello redatto dall'Organo Amministrativo dell' Associazione incorporanda in data 26 luglio 2019 e debitamente oggetto di pubblicazione in data sui rispettivi seguenti Siti Internet, [www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it) e [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it) e, quindi, di procedere alla fusione mediante incorporazione nella qui deliberante Associazione -----

#### ----- **"CASSA PREVILINE ASSISTANCE"** -----

dell'Associazione -----

#### ----- **"Cassa di Gestioni Assistenziali GESASS"** -----

La fusione sarà quindi realizzata sulla base del Progetto di fusione ora approvato ed allegato al presente atto sub C. -----

Ai sensi dell'articolo 2504 bis, secondo comma, c.c. la data in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione sarà quella dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis c.c. qui non effettuabile o da quella diversa data che verrà indicata nell'atto di fusione. Le Associazioni partecipanti alla fusione hanno esercizio coincidente con l'anno solare e le operazioni della Associazione incorporanda saranno imputate al bilancio della Associazione incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto. -

Ai fini contabili e fiscali e segnatamente per quanto previsto dall'art. 2504 bis, terzo comma del codice civile e dall'art. 172 del Testo Unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la fusione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto; -----

b) di stabilire che in dipendenza della fusione l'Associazione -----

#### ----- **"CASSA PREVILINE ASSISTANCE"** -----

subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporanda Associazione così che l'incorporante stessa per quella data, andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantag-



gio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni della incorporanda ed a proprio carico, a norma di legge, le passività, obblighi ed impegni delle stesse, nulla escluso od eccettuato assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività e comunque in ossequio alle convenute scadenze e condizioni; c) di conferire disgiuntamente a ciascun a ciascun membro del Comitato di Amministrazione tutti i necessari poteri, nessuno escluso, affinché, anche a mezzo di procuratori speciali, possano dare esecuzione a quanto sopra deliberato e, in genere, a compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione; a titolo esemplificativo e non esaustivo agli stessi sono conferiti i seguenti poteri: -----

(i) trattare e definire modalità, termini ed importo del deposito previsto dall'articolo 2503 C.C., ove necessario per poter attuare la fusione prima del termine previsto dal medesimo articolo e richiedere al Tribunale l'autorizzazione a procedere con la fusione pur in pendenza di opposizione dei creditori; -----

(ii) stipulare l'atto di fusione, eventualmente anche contraendo con se stesso, stabilendone clausole e condizioni, nel rispetto dei limiti di legge; -----

(iii) prestare ogni più opportuno consenso, ritenuto necessario o anche solo utile per consentire il perfezionamento della fusione;

(iv) compiere ogni voltura o aggiornamento di ogni autorizzazione, licenza e altro atto amministrativo, incluse autorizzazioni commerciali e certificati di agibilità e antincendio; ogni notifica e comunicazioni a terzi, inclusi enti finanziatori, società consortili e conduttori; -----

(v) rilasciare le dichiarazioni e garanzie ritenute necessarie o anche solo utili od opportune ad ogni effetto di legge e così anche eseguire qualsiasi formalità conseguente alla fusione; -----

(vi) compiere comunque tutto quanto ritenuto necessario o anche solo opportuno per la completa attuazione dell'operazione di fusione, senza che agli stessi possa essere mai eccepita carenza o indeterminatezza di poteri; -----

d) di approvare e di adottare un nuovo testo di Statuto, che, ampiamente modificato come sopra descritto, debitamente sottoscritto dal Richiedente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "E", dandosi atto che detto testo di statuto è il medesimo testo che si trova già allegato al testè approvato Progetto di Fusione; -----

e) di dare altresì ampio mandato al Presidente del Comitato di Amministrazione e a ciascun membro del Comitato di Amministrazione, disgiuntamente, per provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni de quo. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude l'Assemblea alle ore dodici minuti quaranta.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione. -----

**Il Richiedente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A", "B", "C" e "D".** -----



Io Notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano e, unitamente allo statuto allegato "E", **letto alla parte** che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici minuti quaranta.

Consta di due (2) fogli per sette (7) facciate fin qui.

F.TO: LUCA BARNABA BARNABO'

GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO -----







**ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI CASSA PREVILINE ASSISTANCE**

convocata in prima convocazione per il giorno 11 settembre 2019 alle ore 7.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 12 settembre 2019 alle ore 12.00

**ALLEGATO A**  
all'atto n. 22659/9165

- Luca Barnaba Barnabò  (partecipa fisicamente)
- Marco Boretti  (partecipa fisicamente)
- Claudia Di Serio  (partecipa in call)
- Giovanni Ambrogio  (partecipa fisicamente)
- Stefania Cesari\*  (partecipa fisicamente)
- Vito Capezzer\*\*  (partecipa fisicamente)
- Barbara Furlotti\*\*\*  (partecipa fisicamente)

*Marco Boretti*

*Stefania Cesari*

*Vito Capezzer*

*Barbara Furlotti*

\*Aon S.p.A. ha delegato Stefania Cesari per la partecipazione all'Assemblea.



\*\* Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ha delegato Vito Capezzer per la partecipazione all'Assemblea.

\*\*\* Wilmar Italia S.r.l. ha delegato Barbara Furlotti per la partecipazione All'assemblea.

Di seguito le 129 aziende che hanno conferito la delega ad Aon S.p.A. e che quindi saranno rappresentate in Assemblea da Stefania Cesari e le 4 aziende che hanno conferito la delega a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e che quindi saranno rappresentate in Assemblea da Vito Capezzer.

Deleghe a Aon S.p.A.

1. AC ROLCAR S.r.l.
2. ACQUA DI NEPI S.p.A.
3. ACQUA MINERALE S. BENEDETTO
4. AEFPE S.p.A.
5. ALI Group S.r.l.
6. ALMA PETROLI S.p.A.
7. ALPE GUIZZA S.p.A.
8. AON HEWITT RISK & CONSULTING
9. AON ITALIA S.r.l.
10. ARCHROMA DISTRIBUTION AND MANAGEMENT GERMANY GMBH
11. ATLAS PACIFIC EUROPE S.r.l.
12. BELT & BUCKLE S.R.O. (Uff. Rappresentanza)
13. BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A.

  
  
*Stefania Cesari*

14. Bonelli Errede Lombardi Pappalardo – Studio Legale
15. BUT S.r.l.
16. CANON ITALIA S.p.A.
17. CARPIGIANI ALI GROUP S.r.l.
18. CARVICO S.p.A.
19. CASTEL MAC S.p.A.
20. CBRE Italy Hotels S.r.l.
21. CBRE VALUATION S.p.A.
22. CDE S.C.A.R.L.
23. CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.
24. CERAMICHE CAESAR S.p.A.
25. CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.
26. CO.GE.MA S.p.A.
27. COECLERICI S.p.A.
28. CONSORZIO COCIV
29. CONSORZIO IRICAV DUE
30. CONSORZIO MM4
31. CONSTRUCTORIA ARIGUANI SAS
32. COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
33. CRAY HOME S.r.l.
34. DOCK Joined in tech S.r.l.
35. DRILL PAC S.R.L.
36. DUFRITAL S.p.A.
37. Engraving Solutions S.r.l.
38. ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
39. ESMACH S.p.A.
40. FABIO PERINI S.p.A.
41. FAST S.r.l.
42. FERROSIDER S.p.A.
43. FIORANI & C. S.p.A.
44. FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. SETTORE ESTERO
45. FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.
46. FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI
47. FRESCO SHIP'S AGENCY & FORWARDING S.r.l.
48. FRUTTITAL S.r.l.
49. GIGASET COMMUNICATIONS ITALIA S.r.l.
50. Giocheria S.p.A.
51. Giochi Preziosi Italia S.r.l.
52. GIOCHI PREZIOSI S.p.A.
53. GRAN GUIZZA S.p.A.
54. GRANI AND PARTNERS SPA
55. GRUPO ICT SAS (COLOMBIA)
56. GRUPPO CONCORDE S.p.A.
57. GUARDAMIGLIO S.R.L.
58. HCE Costruzioni S.p.A.
59. IMPREGILO ARABIA LTD
60. Inalca Food & Beverage (Thailand) Ltd
61. INALCA FOOD & BEVERAGE CHINA HOLDING LTD
62. INALCA S.p.A.

63. Initial Italia S.p.A.
64. INTERNATIONAL FACTORS
65. IREOS S.p.A.
66. ISARCO SCARL
67. ITALIANA COKE S.r.l.
68. ITALMOBILIARE S.p.A.
69. ITALTEL S.p.A.
70. IVAR S.p.A.
71. JERSEY LOMELLINA S.p.A.
72. KIMBERLY-CLARK S.r.l.
73. LAZARD S.r.l.
74. MADONNA DEI MONTI S.r.l.
75. MEDIOBANCA
76. MICROAREA S.p.A.
77. MIRAGE GRANITO CERAMICO
78. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l.
79. MITTEL S.p.A.
80. MOSCHINO S.p.A.
81. MOSCONI SRL UNIPERSONALE
82. MTA S.p.A.
83. MUTUA MEDITERRANEA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
84. Napoli Cancellò Alta Velocità S.C.A.R.L.
85. ORI MARTIN S.p.A.
86. ORSERO S.p.A.
87. ORSERO SERVIZI S.r.l.
88. PERGENOVA Scpa
89. PIRELLI & C. SPA
90. PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L.
91. PIRELLI SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.
92. PIRELLI TYRE S.p.A.
93. POWER-ONE ITALY S.p.A.
94. REGGIO CALABRIA-SCILLA S..C.P.A.
95. SALERNO REGGIO CALABRIA SCPA
96. SALINI IMPREGILO S.p.A.
97. SALINI MALAYSIA SDH BHD
98. Salini Namibia PTY Ltd
99. SALINI NIGERIA LTD
100. SAVILLS ITALIA S.R.L.
101. SAVILLS ITALY S.R.L.
102. SEQIRUS S.R.L.
103. SERIOPLAST GLOBAL SERVICES S.p.A.
104. SERIOPLAST ITALY S.p.A.
105. SIDERURGICA LATINA MARTIN S.p.A.
106. SIMBA S.p.A.
107. Slitters Rewinders Machines s.r.l.
108. SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA S.R.L.
109. Società di Gestione Aereoporto Alghero - So.ge.A.A.L S.p.A.
110. SYSTEM LOGISTICS S.p.A.
111. TAFS - TERMINAL ALTI FONDALI SAVONA S.R.L.




- 112. TATE & LYLE ITALIA S.p.A.
- 113. TECNO STAR DUE S.R.L.
- 114. THE SWATCH GROUP (ITALIA) S.p.A.
- 115. TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.p.A.
- 116. US Underwriting Solutions S.r.l.
- 117. UTECO CONVERTING S.p.A.
- 118. VERTI ASSICURAZIONI S.p.A..
- 119. VODAFONE ITALIA S.p.A.
- 120. XLANCE S.R.L.
- 121. YARD ADVISORY S.R.L.
- 122. YARD S.p.A.
- 123. ZEIS S.R.L.
- 124. C TRANSPORT MARITIME S.A.M.
- 125. COECLERICI COMMMODITIES SA
- 126. IMS TECHNOLOGIES S.p.A.
- 127. PIRELLI JAPAN KABUSHIKI KAISHA
- 128. Aepi industrie S.r.l.
- 129. Iprel Progetti S.r.l.

Deleghe a Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

- 1. Banca Mediolanum S.P.A.
- 2. Mediolanum Fiduciaria S.P.A.
- 3. Mediolanum Gestione Fondi SGR
- 4. Mediolanum Vita S.P.A.

*Delegato*





Milano, 10 settembre 2019



**Oggetto:** Dichiarazione IT.

**ALLEGATO** <sup>B</sup>  
all'atto n. 22659/9165

Con la presente si dichiara che i siti [www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it) e [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it) presentano tutte le necessarie caratteristiche tecniche tali da garantire che nessuno, ad eccezione delle risorse Aon autorizzate alla gestione degli stessi, possa accedere ai suddetti siti modificandone i contenuti ed i documenti ivi pubblicati. Tali documenti sono stati pubblicati tra il 29 luglio 2019 ed il 1 agosto 2019 e dal 1 agosto 2019 fino alla data odierna non sono stati oggetto di modifica.

Cordiali Saluti.

IT Senior Project Manager



ALLEGATO



ALLEGATO <sup>4</sup>  
all'atto n. 22659/9165

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi del combinato disposto

degli artt. 42-bis e 2501 e seguenti del Codice Civile

dell'associazione non riconosciuta "CASSA DI GESTIONI ASSISTENZIALI  
GESASS", con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97192020150,

www.cassagesass.it, d'ora in avanti ASSOCIAZIONE INCORPORANDA  
nell'associazione non riconosciuta "CASSA PREVILINE ASSISTANCE",

con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97149130151,

www.cassapreviline.it,

d'ora in avanti ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

Premesso che:

- A) Le due associazioni (l'Associazione Incorporante e l'Associazione Incorporanda) che non si pongono finalità di lucro e si basano sui principi di mutualità e solidarietà, hanno esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR"). In particolare l'Associazione Incorporante "ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché prestazioni infortunistiche, di invalidità, inabilità e premiorienza e prestazioni di long term care e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ("Prestazioni"), in favore dei seguenti soggetti: 1) dipendenti e ove possibile, pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) delle organizzazioni che abbiano richiesto l'adesione alla Cassa i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali; 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata non inferiore all'anno, con le organizzazioni che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza a favore dei dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori; 3) gli iscritti ad altre Casse di Assistenza o Fondi previdenziali aventi gestione autonoma."; mentre l'Associazione Incorporanda "ha esclusivamente finalità assistenziali in favore dei seguenti soggetti: 1) dipendenti e ove possibile, pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) delle organizzazioni che abbiano aderito alla Cassa i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi

The image shows two circular official seals. The top one is from the Tribunale di Milano, Sezione di Sanzioni Penali, with the text 'TRIBUNALE DI MILANO' and 'SEZIONE DI SANZIONI PENALI'. The bottom one is from the Tribunale di Milano, Sezione di Conciliazione, with the text 'TRIBUNALE DI MILANO' and 'SEZIONE DI CONCILIAZIONE'. A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the seals and extends downwards.

o regolamenti aziendali; 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata non inferiore all'anno, con le organizzazioni che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza a favore dei dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori; 3) gli iscritti ad altre Casse di Assistenza o Fondi previdenziali aventi gestione autonoma che abbiano aderito alla Cassa.”;

- B) gli organi amministrativi dell'Associazione Incorporante e dell'Associazione Incorporanda ritengono opportuno procedere ad una fusione per incorporazione a seguito della quale l'Associazione Incorporante subentrerà, a titolo universale, in tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Associazione Incorporanda (“*Fusione*”);
- C) la Fusione mira ad integrare, razionalizzare e concentrare le attività dell'Associazione Incorporanda e dell'Associazione Incorporante in un unico soggetto giuridico, costituendo in tal modo una piattaforma per ulteriori sinergie, riducendo i costi amministrativi ed i costi generali nonché armonizzando la struttura decisionale e gestionale. La Fusione proposta costituisce il contesto giuridico ricercato per l'attuazione di tali obiettivi, posto che la stessa condurrà ad una piena integrazione, sotto il profilo giuridico e contabile, tra gli enti;
- D) per tutto quanto sopra l'organo amministrativo della Associazione Incorporante e l'organo amministrativo della Associazione Incorporanda hanno predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione redatto ex art. 42-*bis* del Codice Civile, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile (“*Progetto di Fusione*”).

**1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*,  
COMMA 1, N. 1, DEL CODICE CIVILE)**

**1.1 Associazione Incorporante:**

CASSA PREVILINE ASSISTANCE, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97149130151, sito internet [www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it)

**1.2 Associazione Incorporanda:**

CASSA DI GESTIONI ASSISTENZIALI GESASS, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97192020150, sito internet [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it)

Nessuna delle associazioni interessate alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né a procedura di liquidazione. Tutte le associazioni interessate alla Fusione chiudono l'esercizio al 31



dicembre di ogni anno.

**2. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 2, DEL CODICE CIVILE)**

L'Associazione Incorporante sarà retta dal nuovo testo di Statuto, che viene qui allegato *sub* "A" per farne parte integrante.

**3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO E RAPPORTO DI CAMBIO**


Gli organi di amministrazione delle associazioni coinvolte hanno predisposto il presente Progetto di Fusione sulla base delle risultanze delle rispettive situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 30 giugno 2019.

Ad esito della Fusione, nel rispetto della disciplina relativa alle due associazioni, non si terrà conto dei rispettivi patrimoni ed il rapporto di cambio sarà alla pari nel senso che ciascun associato della Associazione Incorporanda diverrà titolare di una posizione giuridica nell'Associazione Incorporante di pari valore di quella posseduta nella Associazione Incorporanda e che darà luogo ad una posizione giuridica soggettiva amministrativa e patrimoniale a beneficio di ciascun associato quale risulta esattamente dallo Statuto qui allegato *sub* "A".

**4. EFFETTI DELLA FUSIONE. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6, DEL CODICE CIVILE)**

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal giorno in cui avrà avuto luogo l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile ovvero, ove non applicabile, da quella data che verrà stabilita all'atto di fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno in ogni caso dal primo giorno dell'esercizio in cui avrà avuto luogo l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile ovvero, ove non applicabile, dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione.



*Re Sorvel*

## 5. ULTERIORI INFORMAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Non sono previsti trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di associati; non sussistono possessori di titoli diversi dalle quote associative.

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

## 6. DISCIPLINA APPLICABILE

6.1 Il presente Progetto di Fusione verrà, ai sensi dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile, ove applicabile, pubblicato nei rispettivi siti internet dell'Associazione ai seguenti indirizzi [www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it) e [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it), siti aventi le caratteristiche richieste dalla legge.

6.2 E' stata inoltre redatta la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile mentre non risulta compatibile, stante l'assenza di un rapporto di cambio, l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice Civile (relazione degli esperti).

6.3 Resteranno depositati presso le rispettive sedi sociali e pubblicati sui rispettivi siti internet ([www.cassapreviline.it](http://www.cassapreviline.it) e [www.cassagesass.it](http://www.cassagesass.it)) aventi i requisiti prescritti dalla legge, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, i seguenti documenti:

- il Progetto di Fusione con la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile;
- i rendiconti di gestione degli ultimi tre esercizi delle associazioni partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale delle associazioni medesime;
- le situazioni patrimoniali aggiornate di cui ampiamente *supra*,

datosi atto che gli associati hanno diritto a prenderne visione ed ottenerne gratuitamente copia. Le associazioni non sono tenute a fornire copia dei detti documenti qualora gli stessi siano stati pubblicati sui siti internet e sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

6.4 La decisione di fusione sarà adottata nei modi e forme di legge una volta che siano trascorsi trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al successivo art. 6.3.

Milano, 26.07.2019


*Allegati:*

*A - Statuto dell'Associazione Incorporante.*

Il Presidente del Comitato di Amministrazione di CASSA PREVILINE ASSISTANCE



Il Presidente del Comitato di Amministrazione di CASSA DI GESTIONI ASSISTENZIALI GESASS



**STATUTO**  
**CASSA PREVILINE ASSISTANCE**

**Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata**

E' costituita una Cassa di Assistenza senza scopo di lucro ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata CASSA PREVILINE ASSISTANCE (in seguito denominata "**Cassa**" ovvero "**Associazione**") e regolata dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa (in seguito "**Regolamento**") che viene adottato dal Comitato di Amministrazione.

La Cassa ha sede nel Comune di Milano, nei locali individuati in seguito a delibera del Comitato di Amministrazione.

La sua durata è illimitata, salvo quanto previsto dall'Art. 15 del presente Statuto.

**Art. 2 - Scopo**

**2.1** La Cassa, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR") sue s.m.i., e ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché prestazioni infortunistiche, di invalidità, inabilità e premorienza e prestazioni di *long term care* e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (in seguito "**Prestazioni**"), nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute, campagne di prevenzione e di promozione della salute, in favore di:

- 1) dipendenti e pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) degli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;
  - 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata non inferiore all'anno, con gli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza in favore dei propri dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori;
  - 3) gli iscritti a e/o i beneficiari di, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali, anche aventi gestione autonoma, che abbiano assunto la qualifica di Associati ai sensi dell'Art. 3 che segue;
  - 4) il nucleo familiare dei soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) (in seguito "**Nucleo Familiare**").
- Ad ogni fine di cui al presente Statuto, per "Nucleo Familiare" si intende quello di cui all'Articolo 12 del TUIR e all'Articolo 433 cod. civ., anche se non convivente o non fiscalmente a carico, ivi compresi le parti di unioni civili e i conviventi di fatto, nonché ogni altro soggetto, di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76, e ogni altro convivente risultante dallo stato di famiglia o da dichiarazione di autocertificazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) assumono la qualifica di "**Beneficiari**".

**2.2** La Cassa, nei limiti di legge, per adempiere ai propri fini istituzionali, può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidarne la gestione, mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, e/o mediante convenzionamento con casse di assistenza, società di mutuo soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali la Cassa può altresì associarsi o aderire ad altri enti, quali casse,



società di mutuo soccorso, fondi sanitari, fondi sanitari integrativi e, più in generale, ad ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare.

La Cassa potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.

**2.3** La Cassa è altresì costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti degli Associati, così come definiti al successivo art. 3.1.

### **Art. 3 – Associati e Beneficiari – Modalità di adesione degli Associati e di iscrizione dei Beneficiari**

**3.1** Sono "Associati" alla Cassa i soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche, tra cui società, società di mutuo soccorso, enti, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali aventi anche gestione autonoma, dei quali è accolta la richiesta di adesione di cui al successivo Art. 3.2 al fine di attivare le Prestazioni assistenziali in favore dei Beneficiari.

La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 4 – salvo il Comitato Esecutivo, la cui eventuale nomina è di competenza del Comitato di Amministrazione –, nelle forme e nelle modalità di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associato e/o di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Gli Associati che cessano per qualunque motivo il loro rapporto associativo con la Cassa non possono inoltre richiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune della Cassa.

L'Associato perde la propria qualifica di Associato qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) esclusione deliberata dall'Assemblea per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Associato;
- c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- d) recesso dell'Associato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

**3.2** Il soggetto interessato ad associarsi alla Cassa presenta la richiesta di adesione alla Cassa, e versa la quota associativa annuale, nelle modalità e secondo la procedura indicate nel Regolamento.


L'associazione alla Cassa ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso. A tal proposito, qualora l'Associato intenda recedere dalla Cassa, dovrà darne comunicazione scritta via P.E.C. oppure a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno 60 giorni secondo i termini e le condizioni più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento. L'associazione alla Cassa prevede, inoltre, il versamento annuale della quota associativa anche per le annualità successive alla prima.

La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, se non per causa di morte limitatamente ai contributi dovuti dai Beneficiari, né possono essere oggetto di rivalutazione.

L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di associazione, e/o contestualmente alla richiesta di associazione se prevista tale possibilità, provvede a comunicare alla Cassa, i nominativi dei soggetti che intende iscrivere/far iscrivere alla Cassa in qualità di Beneficiari, salvo i casi in cui tale comunicazione spetti direttamente ai Beneficiari stessi.

L'adesione dell'Associato deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto, del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

All'atto dell'adesione la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti di associazione necessari per poter procedere alla conferma della associazione.



*Handwritten signature*

L'Associato è responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Cassa.

#### **Art. 4 – Organi sociali**

Gli organi della Cassa sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- Il Comitato Esecutivo, ove nominato.

#### **Art. 5 – Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cassa ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi. Ad essa hanno diritto di partecipare, oltre agli Associati, anche i componenti del Comitato di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e può partecipare in Assemblea tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato.

La delega:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- può essere conferita anche ad un soggetto terzo, ma non ad un membro del Comitato di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente il quale ne regola lo svolgimento. In caso di impossibilità o assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il Vice Presidente e, in caso di impossibilità o assenza anche di quest'ultimo, presiede il soggetto designato all'unanimità dei presenti.

La convocazione è fatta con avviso spedito a ciascuno degli Associati, ai membri del Comitato di Amministrazione, ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori almeno 8 giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché può contenere la data della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, sia in seduta Ordinaria che in seduta Straordinaria, in prima convocazione con la presenza (in proprio o in delega) di almeno due terzi degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria delibera in materia di:

- approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Comitato di Amministrazione e del Collegio dei Revisori con indicazione per entrambi, del Presidente e, per il Comitato di Amministrazione, anche del Vice Presidente, nonché eventuale definizione del relativo compenso e/o rimborso spese;
- esclusione degli Associati per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- eventuali proposte formulate dal Comitato di Amministrazione sugli indirizzi generali e ogni altro

argomento previsto dalla legge o dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di:

- modifiche allo statuto;
- scioglimento della Cassa e relative modalità di liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

Il verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dal presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.

Il verbale di riunione dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 6 – Comitato di Amministrazione**

La Cassa ha gestione autonoma.

E' amministrata da un Comitato di Amministrazione composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero.

I membri del Comitato di Amministrazione possono essere solo persone fisiche.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni.

Il Comitato di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea.


In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque causa di un membro del Comitato di Amministrazione, la sostituzione fino al termine del mandato viene effettuata dal Comitato stesso mediante cooptazione.

In caso dimissioni o cessazione dalla carica, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Comitato di Amministrazione, il Comitato di Amministrazione deve intendersi decaduto e l'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza, provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Comitato di Amministrazione.

Il Comitato di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi mediante lettera, o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o nei casi di urgenza mediante e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della riunione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora e del luogo della riunione, è a cura del Presidente e dovrà essere inviata anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta di almeno 2 membri del Comitato di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei



*Handwritten signature*

presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

L'intervento alle riunioni del Comitato di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti: di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Comitato di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Comitato di Amministrazione".

I componenti del Comitato di Amministrazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

#### **Art. 7 – Poteri e compiti del Comitato di Amministrazione**

Il Comitato di Amministrazione ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:

- a) delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società Assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- b) definisce l'organizzazione dell'Associazione e ne cura la gestione;
- c) predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il progetto di rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alle attività svolte;
- d) stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa, l'importo dei contributi associativi annui (quote associative) e dei contributi per l'attività assistenziale;
- e) sottopone all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, a seconda delle competenze, eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione dell'Associazione;
- f) adotta il Regolamento, ne stabilisce le modalità operative e ne approva eventuali modifiche nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto;
- g) approva eventuali modifiche/integrazioni al nomenclatore delle prestazioni;
- h) nomina l'eventuale Comitato Esecutivo;
- i) delibera in merito al trasferimento della sede legale della Cassa all'interno del Comune indicato all'Art. 1 del presente Statuto.

#### **Art. 8 – Comitato Esecutivo**

Il Comitato di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo.

In tal caso, il Comitato Esecutivo è composto da tre (3) membri, compreso il relativo presidente, i quali devono essere nominati tra soggetti facenti parte del Comitato di Amministrazione. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della carica. Il Comitato Esecutivo dura in carica per lo stesso periodo del Comitato di Amministrazione.

Il presidente di detto Comitato viene eletto dal Comitato di Amministrazione. Il Comitato di Amministrazione potrà, qualora lo ritenesse necessario, nominare anche due membri supplenti di detto Comitato.

Il Comitato Esecutivo, in relazione alle delibere del Comitato di Amministrazione ed a quanto previsto dal presente Statuto:

- cura la gestione della Cassa;
- definisce la normativa per l'accesso alle Prestazioni della Cassa;



- propone al Comitato di Amministrazione le eventuali modifiche al nomenclatore delle prestazioni;
- propone al Comitato di Amministrazione i criteri generali e le modalità di rimborso delle Prestazioni;
- propone al Comitato di Amministrazione le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi per l'attività assistenziale;
- divulga le informative agli Associati in relazione alla normativa prevista per l'accesso alle Prestazioni fornite dalla Cassa e le eventuali variazioni;
- adotta provvedimenti relativi allo stato di morosità;
- propone al Comitato di Amministrazione i criteri di investimento di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
- predispone i rendiconti annuali da sottoporre al Comitato di Amministrazione;
- provvede ad ogni altro compito che gli sia delegato, di volta in volta, con delibera del Comitato di Amministrazione.

Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste, in via generale, per il Comitato di Amministrazione.

#### **Art. 9 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Comitato di Amministrazione nel suo ambito, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Per alcuni atti può conferire deleghe ad uno o più membri del Comitato di Amministrazione.

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Associazione, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Comitato di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Comitato di Amministrazione che lo ha eletto.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano.

*De Marchi*

#### **Art. 10 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.


Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i doveri previsti dall'Art. 2403 e seguenti del codice civile. Spetta in particolare al Collegio dei Revisori il compito di vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività della Cassa con il suo scopo istituzionale.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di controllare la gestione dell'Associazione e deve presentare annualmente la sua relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dal Comitato di Amministrazione.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il membro supplente più anziano e così di seguito in ordine di età. Nel caso in cui il numero dei membri del Collegio dei Revisori rimanga pari o inferiore a due, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza al fine di provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione.



#### **Art. 11 – Rendiconto Annuale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Comitato di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i) del rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo al precedente esercizio sociale chiuso al 31 dicembre; e
- ii) del rendiconto economico e finanziario preventivo relativo all'esercizio sociale in corso.

Durante la vita della Cassa, non potranno essere distribuite, neppure in modo indiretto, somme a titolo di partecipazione agli utili, rimborsi di accantonamenti a seguito di recesso o esclusione, rimborsi di versamenti degli Associati agli eredi, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi posta facente parte del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

## **Art. 12 – Entrate – Patrimonio – Contributi**

**12.1** Le entrate della Cassa sono costituite da:

- i contributi associativi annui (quote associative);
- i contributi per l'attività assistenziale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o soppresse quote associative alla Cassa. In nessun caso, durante tutta la durata dell'Associazione, potranno essere distribuiti agli Associati e/o ai Beneficiari, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

**12.2** Le quote associative annuali e i contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa sono dovuti dagli Associati e/o dai Beneficiari nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento. L'importo delle quote associative annuali è determinato di anno in anno in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio. L'ammontare dei contributi per l'attività assistenziale è determinato in funzione delle prestazioni erogate ai Beneficiari in conformità alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e/o dei regolamenti aziendali e loro eventuali integrazioni e modifiche che vengono comunicati alla Cassa da ogni Associato al momento della richiesta di adesione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni.

Possono essere stabiliti importi dei contributi per l'attività assistenziale differenziati per Associati e/o gruppi di Associati, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di Beneficiari e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente. I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare all'erogazione delle prestazioni di assistenza della Cassa.

In caso di mancato versamento della quota associativa annuale e/o della contribuzione per l'attività assistenziale, totale o parziale, la Cassa non garantisce l'erogazione delle Prestazioni, le quali potranno venir meno o diminuire, così come disciplinato nel Regolamento il quale contiene anche la procedura da seguire in caso di ritardo o omissione contributiva.

## **Art. 13 – Spese di Gestione**

Alle spese di gestione dell'Associazione si può provvedere anche tramite una quota parte delle entrate previste al precedente Art. 12.

Le attività inerenti alla gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate a soggetti terzi, mediante appositi contratti e/o convenzioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società, società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e casse di assistenza e ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare, nei limiti di legge.



#### **Art. 14 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, i Beneficiari e la Cassa, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge.

#### **Art. 15 – Scioglimento**

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento, sopravvenienza di situazioni che rendono impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali o in caso di conforme delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Addivenendosi alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

I liquidatori dovranno devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa.

#### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai Beneficiari e ai referenti degli Associati saranno trattati dalla Cassa in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR") e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 17 – Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.



*Antonia*



## ELENCO CREDITORI ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2019


### Previline:

- CDI Centro Diagnostico Italiano S.p.A.: Via Saint Bon, 20 - 20147 Milano;  
[cdi@legalmail.it](mailto:cdi@legalmail.it)
- H San Raffaele Resnati S.p.A.: Via S. Croce, 10/a – Milano;
- Istituto Auxologico Italiano: via L.Ariosto n° 13 Milano  
(Italia); [affarilegali.auxologico@pec.it](mailto:affarilegali.auxologico@pec.it)
- Multimedita S.p.A.: in via Fantoli 16/15, IT-20138 MILANO;  
[direzione.multimedita@promopec.it](mailto:direzione.multimedita@promopec.it)
- Nexive: Via G. Fantoli 6/3 – 20138 Milano Mi;
- ACTL Associazione per la cultura e il tempo libero: Via Duccio di Boninsegna, 21 –  
Milano; [actl@legalmail.it](mailto:actl@legalmail.it)
- Congresso Nazionale AIDP: Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano;
- WebDesignProduction Srl: Via Po, 18 - 53049 Torrita di Siena (SI) – (servizio Sepafast)
- INPS: Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma RM;
- INAIL: P.le Pastore 6 - 00144 Roma (RM);
- FON.TE: Via Marco e Marcelliano, 45 – 00147 Roma;
- H3G: WIND TRE S.P.A., Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI)
- Tetra Pak: Tetra Pak Italiana S.p.A., Viale Della Resistenza 56/A I-42048 Rubiera (RE)
- Axus: AXUS ITALIANA S.R.L. Viale Eiffel Alexandre Gustave SNC - 00100 Roma (RM)
- Corio Italia Srl: Via Filzi Fabio 25 - 20124 Milano (MI)
- Tioxide Europe: Tioxide Europe srl, località Casone, snc Scarlino (GR) — 58020 — IT
- Piaggio Aero Industries: Viale Generale Disegna, 1 - 17038 Villanova d'Albenga (Savona)
- Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (Via Gallarate, 200 - 20151 Milano MI – PEC:  
[posta-certificata@kmailer.it](mailto:posta-certificata@kmailer.it))
- Feinar Srl (Via Guido Rossa, 101 – Loc. Mier – 32100 Belluno BL – PEC:  
[feinar@legalmail.it](mailto:feinar@legalmail.it))

**ALLEGATO** "D"  
all'atto n. 22659/3165

### Gesass:

- Paribas: BNP Paribas 16 boulevard des Italiens 75009 Parigi
- SAI: UnipolSai Assicurazioni S.p.A Via Stalingrado, 45 40128 Bologna
- Eridania: ERIDANIA ITALIA S.p.A. Via del Triumvirato, 13 – 40132 Bologna
- Fiat Sepim: Corso Massimo d'Azeglio 25 - 10126 Torino (TO)



Handwritten signature of Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Carmelo.

ALLEGATO



**Allegato "E" ad atto rep. 22659/9165** -----

**STATUTO** -----

**CASSA PREVILINE ASSISTANCE** -----

**Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata** -----

E' costituita una Cassa di Assistenza senza scopo di lucro ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata CASSA PREVILINE ASSISTANCE (in seguito denominata "**Cassa**" ovvero "**Associazione**") e regolata dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa (in seguito "**Regolamento**") che viene adottato dal Comitato di Amministrazione. -----

La Cassa ha sede nel Comune di Milano, nei locali individuati in seguito a delibera del Comitato di Amministrazione. -----

La sua durata è illimitata, salvo quanto previsto dall'Art. 15 del presente Statuto. -----

**Art. 2 - Scopo** -----

**2.1** La Cassa, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR") sue s.m.i., e ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché prestazioni infortunistiche, di invalidità, inabilità e premorienza e prestazioni di *long term care* e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (in seguito "**Prestazioni**"), nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute, campagne di prevenzione e di promozione della salute, in favore di: -----

1) dipendenti e pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) degli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali; -----

2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata non inferiore all'anno, con gli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza in favore dei propri dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori; -----

3) gli iscritti a e/o i beneficiari di, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali, anche aventi gestione autonoma, che abbiano assunto la qualifica di Associati ai sensi dell'Art. 3 che segue; -----

4) il nucleo familiare dei soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) (in seguito "**Nucleo Familiare**"). Ad ogni fine di cui al presente Statuto, per "Nucleo Familiare" si intende quello di cui all'Articolo 12 del TUIR e all'Articolo 433 cod. civ., anche se non





convivente o non fiscalmente a carico, ivi compresi le parti di unioni civili e i conviventi di fatto, nonché ogni altro soggetto, di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76, e ogni altro convivente risultante dallo stato di famiglia o da dichiarazione di autocertificazione, secondo quanto previsto dal Regolamento. -----  
I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) assumono la qualifica di "**Beneficiari**". -----

**2.2** La Cassa, nei limiti di legge, per adempiere ai propri fini istituzionali, può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidarne la gestione, mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, e/o mediante convenzionamento con casse di assistenza, società di mutuo soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento. -----

Nell'ambito dei propri fini istituzionali la Cassa può altresì associarsi o aderire ad altri enti, quali casse, società di mutuo soccorso, fondi sanitari, fondi sanitari integrativi e, più in generale, ad ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare. -----

La Cassa potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi. -----

**2.3** La Cassa è altresì costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti degli Associati, così come definiti al successivo art. 3.1. -----

### **Art. 3 – Associati e Beneficiari – Modalità di adesione degli Associati e di iscrizione dei Beneficiari** -----

**3.1** Sono "**Associati**" alla Cassa i soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche, tra cui società, società di mutuo soccorso, enti, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali aventi anche gestione autonoma, dei quali è accolta la richiesta di adesione di cui al successivo Art. 3.2 al fine di attivare le Prestazioni assistenziali in favore dei Beneficiari. -----

La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 4 – salvo il Comitato Esecutivo, la cui eventuale nomina è di competenza del Comitato di Amministrazione –, nelle forme e nelle modalità di cui agli articoli seguenti del presente Statuto. -----

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale. -----

La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associato e/o di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Gli Associati che cessano per qualunque motivo il loro rapporto associativo con la Cassa non possono inoltre richiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune della Cassa. -----

L'Associato perde la propria qualifica di Associato qualora si verifichi una delle seguenti cause: -----

a) esclusione deliberata dall'Assemblea per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento; -----

b) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Associato; -----

c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa; -----

d) recesso dell'Associato, secondo le modalità previste dal Regolamento. -----

**3.2** Il soggetto interessato ad associarsi alla Cassa presenta la richiesta di adesione alla Cassa, e versa la quota associativa annuale, nelle modalità e secondo la procedura indicate nel Regolamento. -----

L'associazione alla Cassa ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso. A tal proposito, qualora l'Associato intenda recedere dalla Cassa, dovrà darne comunicazione scritta via P.E.C. oppure a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno 60 giorni secondo i termini e le condizioni più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento. L'associazione alla Cassa prevede, inoltre, il versamento annuale della quota associativa anche per le annualità successive alla prima. -----

La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, se non per causa di morte limitatamente ai contributi dovuti dai Beneficiari, né possono essere oggetto di rivalutazione. -----

L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di associazione, e/o contestualmente alla richiesta di associazione se prevista tale possibilità, provvede a comunicare alla Cassa, i nominativi dei soggetti che intende iscrivere/far iscrivere alla Cassa in qualità di Beneficiari, salvo i casi in cui tale comunicazione spetti direttamente ai Beneficiari stessi. -----

L'adesione dell'Associato deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto, del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. -----

All'atto dell'adesione la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti di associazione necessari per poter procedere alla conferma della associazione. -----

L'Associato è responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Cassa. -----

#### **Art. 4 - Organi sociali** -----

Gli organi della Cassa sono: -----

- L'Assemblea -----

- Il Comitato di Amministrazione -----

- Il Presidente -----





- Il Collegio dei Revisori -----
- Il Comitato Esecutivo, ove nominato. -----

#### **Art. 5 – Assemblea** -----

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cassa ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi. Ad essa hanno diritto di partecipare, oltre agli Associati, anche i componenti del Comitato di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. -----

Ciascun Associato ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e può partecipare in Assemblea tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato. -----

La delega: -----

- deve essere fatta per iscritto; -----
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa; -----
- può essere conferita anche ad un soggetto terzo, ma non ad un membro del Comitato di Amministrazione o del Collegio dei Revisori. -----

L'Assemblea deve essere convocata in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato di Amministrazione. -----

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente il quale ne regola lo svolgimento. In caso di impossibilità o assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il Vice Presidente e, in caso di impossibilità o assenza anche di quest'ultimo, presiede il soggetto designato all'unanimità dei presenti. -----

La convocazione è fatta con avviso spedito a ciascuno degli Associati, ai membri del Comitato di Amministrazione, ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori almeno 8 giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché può contenere la data della seconda convocazione. -----

L'Assemblea è validamente costituita, sia in seduta Ordinaria che in seduta Straordinaria, in prima convocazione con la presenza (in proprio o in delega) di almeno due terzi degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. -----

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori la sede sociale, purché in Italia. -----

L'Assemblea Ordinaria delibera in materia di: -----

- approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato di Amministrazione; -----
- nomina dei componenti del Comitato di Amministrazione e del Collegio dei Revisori con indicazione per entrambi, del Presidente e, per il Comitato di Amministrazione, anche del Vice

Presidente, nonché eventuale definizione del relativo compenso e/o rimborso spese; -----

- esclusione degli Associati per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento; -----

- eventuali proposte formulate dal Comitato di Amministrazione sugli indirizzi generali e ogni altro argomento previsto dalla legge o dallo Statuto. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti. -----

L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di: -----

- modifiche allo statuto; -----

- scioglimento della Cassa e relative modalità di liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con maggioranza di almeno tre quarti dei presenti. -----

Il verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dal presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi. -----

Il verbale di riunione dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea". -----

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni: -----

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

#### **Art. 6 - Comitato di Amministrazione** -----

La Cassa ha gestione autonoma. -----

E' amministrata da un Comitato di Amministrazione composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero.

I membri del Comitato di Amministrazione possono essere solo persone fisiche. -----

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni. -----

Il Comitato di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea. -

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque



causa di un membro del Comitato di Amministrazione, la sostituzione fino al termine del mandato viene effettuata dal Comitato stesso mediante cooptazione. -----

In caso dimissioni o cessazione dalla carica, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Comitato di Amministrazione, il Comitato di Amministrazione deve intendersi decaduto e l'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza, provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Comitato di Amministrazione. -----

Il Comitato di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi mediante lettera, o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o nei casi di urgenza mediante e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della riunione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno. -----

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora e del luogo della riunione, è a cura del Presidente e dovrà essere inviata anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta di almeno 2 membri del Comitato di Amministrazione. -----

Le riunioni del Comitato di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. -----

L'intervento alle riunioni del Comitato di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni: -----

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti: di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le decisioni del Comitato di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Comitato di Amministrazione". -----

I componenti del Comitato di Amministrazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. -

**Art. 7 – Poteri e compiti del Comitato di Amministrazione** -

Il Comitato di Amministrazione ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per quanto previsto dal

presente Statuto. In particolare: -----

- a) delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società Assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi; -----
- b) definisce l'organizzazione dell'Associazione e ne cura la gestione; -----
- c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il progetto di rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alle attività svolte; -----
- d) stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa, l'importo dei contributi associativi annui (quote associative) e dei contributi per l'attività assistenziale; -----
- e) sottopone all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, a seconda delle competenze, eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione dell'Associazione; -----
- f) adotta il Regolamento, ne stabilisce le modalità operative e ne approva eventuali modifiche nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto; -----
- g) approva eventuali modifiche/integrazioni al nomenclatore delle prestazioni; -----
- h) nomina l'eventuale Comitato Esecutivo; -----
- i) delibera in merito al trasferimento della sede legale della Cassa all'interno del Comune indicato all'Art. 1 del presente Statuto. -----

#### **Art. 8 - Comitato Esecutivo** -----

Il Comitato di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo. -----

In tal caso, il Comitato Esecutivo è composto da tre (3) membri, compreso il relativo presidente, i quali devono essere nominati tra soggetti facenti parte del Comitato di Amministrazione. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della carica. Il Comitato Esecutivo dura in carica per lo stesso periodo del Comitato di Amministrazione. -----

Il presidente di detto Comitato viene eletto dal Comitato di Amministrazione. Il Comitato di Amministrazione potrà, qualora lo ritenesse necessario, nominare anche due membri supplenti di detto Comitato. -----

Il Comitato Esecutivo, in relazione alle delibere del Comitato di Amministrazione ed a quanto previsto dal presente Statuto: -----

- cura la gestione della Cassa; -----
- definisce la normativa per l'accesso alle Prestazioni della Cassa; -----
- propone al Comitato di Amministrazione le eventuali modifiche al nomenclatore delle prestazioni; -----
- propone al Comitato di Amministrazione i criteri generali e le modalità di rimborso delle Prestazioni; -----
- propone al Comitato di Amministrazione le modalità di -----





versamento delle quote associative e dei contributi per l'attività assistenziale; -----

- divulga le informative agli Associati in relazione alla normativa prevista per l'accesso alle Prestazioni fornite dalla Cassa e le eventuali variazioni; -----
- adotta provvedimenti relativi allo stato di morosità; -----
- propone al Comitato di Amministrazione i criteri di investimento di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari; -----
- predispone i rendiconti annuali da sottoporre al Comitato di Amministrazione; -----
- provvede ad ogni altro compito che gli sia delegato, di volta in volta, con delibera del Comitato di Amministrazione.

Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste, in via generale, per il Comitato di Amministrazione. -----

#### **Art. 9 – Presidente** -----

Il Presidente è eletto dal Comitato di Amministrazione nel suo ambito, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Per alcuni atti può conferire deleghe ad uno o più membri del Comitato di Amministrazione. -----

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Associazione, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Comitato di Amministrazione. -----

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Comitato di Amministrazione che lo ha eletto. -----

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano. -----

#### **Art. 10 – Collegio dei Revisori** -----

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. --

Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i doveri previsti dall'Art. 2403 e seguenti del codice civile. Spetta in particolare al Collegio dei Revisori il compito di vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività della Cassa con il suo scopo istituzionale.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di controllare la gestione dell'Associazione e deve presentare annualmente la sua relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dal Comitato di Amministrazione. -----

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il membro supplente più anziano e così di seguito in ordine di età. Nel caso in cui il numero dei membri del

Collegio dei Revisori rimanga pari o inferiore a due, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza al fine di provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori. -- I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione. -----

**Art. 11 – Rendiconto Annuale** -----

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. -----

Il Comitato di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione: -----

- i) del rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo al precedente esercizio sociale chiuso al 31 dicembre; e -----
- ii) del rendiconto economico e finanziario preventivo relativo all'esercizio sociale in corso. -----

Durante la vita della Cassa, non potranno essere distribuite, neppure in modo indiretto, somme a titolo di partecipazione agli utili, rimborsi di accantonamenti a seguito di recesso o esclusione, rimborsi di versamenti degli Associati agli eredi, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi posta facente parte del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi. -----

**Art. 12 – Entrate – Patrimonio – Contributi** -----

**12.1** Le entrate della Cassa sono costituite da: -----

- i contributi associativi annui (quote associative); -----
- i contributi per l'attività assistenziale; -----
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o soppresse quote associative alla Cassa. In nessun caso, durante tutta la durata dell'Associazione, potranno essere distribuiti agli Associati e/o ai Beneficiari, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. -----

**12.2** Le quote associative annuali e i contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa sono dovuti dagli Associati e/o dai Beneficiari nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento. L'importo delle quote associative annuali è determinato di anno in anno in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio. L'ammontare dei contributi per l'attività assistenziale è determinato in funzione delle prestazioni erogate ai Beneficiari in conformità alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e/o dei regolamenti aziendali e loro eventuali integrazioni e modifiche che vengono comunicati alla Cassa da ogni Associato al momento della richiesta di adesione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni. -----

Possono essere stabiliti importi dei contributi per l'attività assistenziale differenziati per Associati e/o gruppi di Associati, su



specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di Beneficiari e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente. I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare all'erogazione delle prestazioni di assistenza della Cassa. -----

In caso di mancato versamento della quota associativa annuale e/o della contribuzione per l'attività assistenziale, totale o parziale, la Cassa non garantisce l'erogazione delle Prestazioni, le quali potranno venir meno o diminuire, così come disciplinato nel Regolamento il quale contiene anche la procedura da seguire in caso di ritardo o omissione contributiva. -----

#### **Art. 13 - Spese di Gestione** -----

Alle spese di gestione dell'Associazione si può provvedere anche tramite una quota parte delle entrate previste al precedente Art. 12. -----

Le attività inerenti alla gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate a soggetti terzi, mediante appositi contratti e/o convenzioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società, società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e casse di assistenza e ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare, nei limiti di legge. -----

#### **Art. 14 - Controversie** -----

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, i Beneficiari e la Cassa, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge. -----

#### **Art. 15 - Scioglimento** -----

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento, sopravvenienza di situazioni che rendono impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali o in caso di conforme delibera dell'Assemblea Straordinaria. -----

Addivenendosi alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. -----

I liquidatori dovranno devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa. -----

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali** -----

I dati personali relativi ai Beneficiari e ai referenti degli Associati saranno trattati dalla Cassa in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR") e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. -----

#### **Art. 17 - Disposizioni Finali** -----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia. -----



F.TO: LUCA BARNABA BARNABO' -----  
GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO -----





Certifico io sottoscritto dottor Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Notaio in Milano, che la presente copia, è conforme al suo originale firmato a norma di Legge.

Milano, dodici settembre duemiladiciannove.

